

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

III SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

**PERIZIA IMMOBILIARE**

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

/ XXX



**IMMOBILE IN SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)**

**LOTTO UNICO: FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI CON ANNESSO  
CORTILE COSTITUITO DA N. 2 APPARTAMENTI**

**R.G.E.: 527/15**

**G.E.: dott.ssa M. LOJODICE**

**DATA PROSSIMA UDIENZA: 08.10.2018**

**l'Esperto**  
dott. ing. Luigi de Lucia

## INDICE:

### PREMESSA

<u>1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE .....</u>	<u>4</u>
<u>2. DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERITALI.....</u>	<u>5</u>
<u>3. CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C. ....</u>	<u>6</u>
<u>4. RISPOSTE AI QUESITI .....</u>	<u>6</u>
<u>QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....</u>	<u>8</u>
<u>QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....</u>	<u>10</u>
<u>QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.....</u>	<u>19</u>
<u>QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.....</u>	<u>22</u>
<u>QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....</u>	<u>24</u>
<u>QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.....</u>	<u>27</u>
<u>QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.....</u>	<u>31</u>
<u>QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....</u>	<u>32</u>
<u>QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....</u>	<u>35</u>
<u>QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....</u>	<u>35</u>
<u>QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....</u>	<u>36</u>
<u>QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.....</u>	<u>38</u>
<u>QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....</u>	<u>54</u>
<u>QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.....</u>	<u>54</u>

### CONCLUSIONI

## ALLEGATI:

- 1) Rilievo fotografico
- 2) Verbale di sopralluogo
- 3) Modulo verifica documentale
- 4) Sovrapposizione foto satellitare-stralcio di mappa catastale
- 5) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 6) Documentazione catastale
- 7) Ispezione Ipotecaria Ordinaria; Copia titoli di provenienza
- 8) Certificato dell'Area Tecnica
- 9) Sovrapposizione planimetria stato reale dei luoghi-rilievi fotografici di progetto
- 10) Report Cancelleria Tribunale di SMCV
- 11) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 12) Riferimenti estimali-dati OMI-Quotazioni Borsino Immobiliare
- 13) Certificati di residenza storico
- 14) Dati di Fatturazione
- 15) CD
- 16) Specifiche spese e onorario

## PREMESSA

Il sottoscritto, dott. ing. Luigi de Lucia, con studio in 81100 Caserta (CE) alla P.za Matteotti n. 67, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2814, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso codesto Tribunale, in data 21.03.2018 veniva nominato esperto per provvedere alla stima del compendio pignorato e al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. dall'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione dott.ssa M. LOJODICE.

### 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE

Gli immobili, oggetto del rapporto di stima, sono ubicati nella Zona Centrale del comune di San Cipriano d'Aversa (CE) e precisamente alla via Giovanni Pascoli,49.

San Cipriano d'Aversa è un Comune campano, in provincia di Caserta, con più di tredicimila abitanti. Sorge nei campi Leporini, nella bassa valle dl Volturno, alla sinistra dei Regi Lagni.

Il Comune di San Cipriano d'Aversa fa parte della Regione Agraria n. 8 - Piano Campano settentrionale.

I comuni confinanti sono: Casal di Principe, Casapesenna, Giugliano in Campania (NA), Villa di Briano, Villa Literno.

Le località e frazioni di San Cipriano d'Aversa sono: Calitto, Isola, Grammigliuolo, Canello, Perillo, Maesone, Casino Beneventano, Incoronata, Castegno, Madonna del Carmine.

Ciò detto, il compendio pignorato consiste in un fabbricato per civile abitazioni costituito da due appartamenti entrambi posti al piano terra in via Giovanni Pascoli n. 49.

La zona è interessata da insediamenti abitativi di antica costruzione.

I cespiti sono ubicati alla detta via ben collegata alla via Roma e dista pochi metri dalla Casa Comunale, da varie attività commerciali, Banche, Scuole primarie e secondarie.

Da tutto questo e da altre considerazioni che verranno riportate in seguito scaturirà il valore venale degli immobili.

## 2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

In seguito all'incarico ricevuto, lo scrivente convocava con raccomandata A.R. la debitrice esecutata, per il giorno 01.10.2018 presso gli immobili oggetto di esecuzione immobiliare per l'inizio delle operazioni peritali.

Sui luoghi si rinveniva il sig. XXX, germano della predetta debitrice esecutata, il quale consentiva l'accesso.

Durante il sopralluogo l'esperto stimatore eseguiva il rilievo fotografico (*ALL.1*), nonché un dettagliato rilievo plano-altimetrico dei cespiti e, dopo la redazione del verbale (*ALL.2*), si riservava di valutare gli elementi raccolti in separata sede.

Successivamente alla ricognizione dello stato dei luoghi del procedimento in epigrafe, il sottoscritto, procedeva alle necessarie indagini presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta (*Ufficio Catasto*) onde venire in possesso delle visure e delle planimetrie catastali aggiornate dei beni pignorati, nonché del certificato storico all'impianto; espletava le ispezioni ordinarie presso i pubblici registri immobiliari (*ex Conservatoria dei RR.II.*) per ricostruire il ventennio antecedente il pignoramento e rilevare tutte le trascrizioni a favore e contro il debitore, nonché sul dante causa; inoltrava, infine, l'istanza al Settore Bilancio e Credito Agrario-Servizio Amministrativo (*Ufficio Usi Civici*) in Napoli per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria degli immobili pignorati.

Ciò detto, lo scrivente, espone di seguito le risultanze delle proprie operazioni peritali.

**CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c..**

Risulta depositata dal creditore procedente la seguente documentazione:

- i certificati delle iscrizioni che si estendono al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e precisamente la certificazione delle trascrizioni (sia a favore che contro) risale all'ultimo atto di acquisto a titolo derivativo e/o originario precedente il ventennio.

**Non risulta depositata** l'estratto catastale storico dove sono riportati gli estremi catastali storici dei cespiti pignorati a catasto terreni che, tra l'altro, sono indicati nella medesima certificazione ipocatastale.

Si provvedeva, eseguite le opportune verifiche, alla compilazione e al successivo deposito del modulo (*ALL.3*) contenente il prospetto per la verifica della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. che nel caso di specie è sufficiente ma incompleta e pertanto verrà integrata dall'esperto.

Si rappresenta, a riguardo, che il creditore procedente ha depositato la detta certificazione nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

### 3. RISPOSTE AI QUESITI

**QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.**

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di  $\frac{1}{2}$ ; quota di  $\frac{1}{2}$  in luogo della minor quota di  $\frac{1}{4}$ ; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di  $\frac{1}{2}$  in luogo dell'intera proprietà; quota di  $\frac{1}{4}$  in luogo della maggior quota di  $\frac{1}{2}$ ; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **“difformità formali”** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
  - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
  - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni espropriati per la **piena ed intera proprietà a XXX** corrispondono agli immobili in titolarità dell'esecutata in forza della donazione del 03.05.2005.

Essi sono riportati nell'atto di pignoramento con i seguenti identificativi catastali:

- **C.F. del Comune di San Cipriano d'Aversa al foglio 5, p.la 5138, sub 2 e sub 3.**

Orbene lo scrivente ha effettuato la sovrapposizione della foto satellitare con lo stralcio di mappa catastale al fine di individuare esattamente l'immobile pignorato; le risultanze di tale sovrapposizione hanno portato ad evidenziare in rosso il fabbricato oggetto della presente relazione di stima (vedi foto satellitare riportata di seguito nonché ALL.4).



Ciò detto, l'esperto stimatore, dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni oggetto del procedimento, la loro consistenza e valutato le loro caratteristiche, ritiene che i summenzionati cespiti debbano formare, per un maggiore appetibilità, un unico lotto di vendita e segnatamente:

**LOTTO UNICO:** fabbricato per civili abitazioni costituito da n. due appartamenti con cortile comune di circa 150 mq riportati rispettivamente nel C. F. del Comune di San Cipriano d'Aversa al foglio 5, p.lla 5138, sub 2, cat. A/2, cl. 2, vani 2,5, piano T e foglio 5, p.lla 5138, sub 3, cat. A/2, cl. 2, vani 6, piano T.

**QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.**

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero

d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

### *Oggetto della stima*

Il fabbricato staggito è composto da due corpi di fabbrica il primo composto dal un piano seminterrato e un piano fuori terra, con copertura a tetto che costituisce l'appartamento (*sub 2*) di tipo a ballatoio e il secondo sempre a un solo piano fuori terra con copertura a tetto che costituisce l'unità abitativa (*sub 3*). L'accesso al fabbricato avviene attraverso una corte comune ai due corpi di fabbrica di circa 150 mq.

### *Ambientazione e caratteristiche della zona*

La zona dell'immobile comprende aree urbanizzate, costituite dal tessuto edilizio di antica formazione fatto da vecchi casamenti ma anche da insediamenti edificati di recente ristrutturazione con le relative aree contigue.

Il fabbricato in oggetto non è assolutamente in contrasto con gli aspetti morfologici e culturali della conurbazione urbana, costituisce anzi elemento di identità delle comunità umane interessate.

Esso è da considerarsi perfettamente integrato nel contesto delle attività presenti al suo contorno, anche dal punto di vista delle presenze infrastrutturali e della loro stratificazione e della relativa incidenza del grado di naturalità presente nel sistema.

La zona del lotto è classificata nel P.R.G. vigente del Comune di San Cipriano d'Aversa come "*Zona omogenea BR – Ristrutturazione*", intessuta prevalentemente da costruzioni in muratura di tufo e dall'edificazione intensiva, con parcheggi insufficienti, con una mediocre esposizione e con insufficiente presenza di verde; gli immobili così collocati distano poche centinaia di metri dai negozi di prima necessità, dagli uffici pubblici, scuole ecc.; inoltre risulta facilmente raggiungibile ed in tempi brevi l'arteria che regola il traffico veicolare verso Napoli e Caserta.

**Caratteristiche zona:** centrale, a carattere residenziale e con parcheggi insufficienti.

**Caratteristiche zone limitrofe:** aree residenziali.

**Principali collegamenti pubblici (km):** strade provinciali (1).

**Principali servizi offerti dalla zona:** uffici pubblici, scuole, e negozi di prima necessità.

### *Ubicazione ed accessi*

Il fabbricato con un unico accesso pedonale e carrabile posto sulla via G. Pascoli ricade all'interno del perimetro urbano e presenta caratteristiche discrete di orientamento ed esposizione.

Il fabbricato è a confine con la predetta strada ed è in parte recintato con muretto rivestito in pietra con sovrapposta cancellata a disegno semplice in color marrone; il portone d'ingresso pedonale e carrabile automatizzato è in ferro di colore marrone.


### *Caratteristiche*

L'articolazione dell'immobile è quella tipica dei vecchi casamenti con accesso comune dal cortile interno a geometria irregolare.

La costruzione ha struttura portante in muratura di tufo che hanno spessore di cm 50, mentre le tramezzature sono in mattoni forati; gli intonaci sono di tipo tradizionale realizzati in malta cementizia e malta di calce.

Le finiture esterne (*sub 3*) sono: tinteggiatura di pitture ai silicati in colori solari, infissi in legno tipo douglas, grondaie e pluviale in rame.

Le finiture esterne (*sub 2*) sono: tinteggiatura di pitture ai silicati in colori solari, infissi in ferro così come le c.d. romane di colore verde, pavimentazioni in ceramica, grondaie e pluviale in rame.



(foto 1: vista fabbricato principale)



(foto 1: vista fabbricato secondario)

### *Descrizione dell'immobile*

L'abitazione più piccola (*sub 2*) è del tipo a ballatoio e si compone di soggiorno/pranzo, camera e bagno, e cucinino realizzato sul balcone da cui si accede.

L'unità abitativa più grande (*sub 3*) si compone di ingresso, salone, soggiorno/pranzo, cucinino, due camere di cui una con bano e guardaroba, bagno e lavanderia con annessa tettoia.

Le finiture interne per l'abitazione (*sub 2*) sono non di pregio ovvero intonaco liscio a stucco, la pavimentazione in gres porcellanato in tutti gli ambienti, le porte interne in legno, i rivestimenti per il bagno in piastrelle, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura lavabile a tinte unite; le finiture interne per l'abitazione (*sub 3*) sono quelle appropriate alla destinazione del bene ovvero intonaco liscio a stucco, la pavimentazione nelle camere da letto in parquet mentre è in gres porcellanato negli altri ambienti, le porte interne in legno, i rivestimenti per i due bagni in piastrelle maiolicate, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura lavabile a tinte unite.

Gli impianti domestici presenti sono l'impianto elettrico, impianto di riscaldamento, adduzione e smaltimento idrico, impianto citofonico.

L'impianto elettrico sembra a vista rispondente alla Legge 46/1990.

Il tutto si deduce meglio da alcune foto rappresentative dei due immobili riportate nella pagina seguente, nonché dall'elaborazione delle planimetrie dello stato reale dei luoghi inserite sia in formato ridotto nel testo della presente relazione che in formato ordinario (*scala 1:100*) in allegato alla relazione medesima (*ALL.5*).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA UNITA' ABITATIVA SUB 2



(foto 1: vista interna-soggiorno/pranzo)



(foto 2: vista interna-camera)




(foto 3: vista esterna)



(foto 4: vista esterna)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA UNITA' ABITATIVA SUB 3



(foto 1: vista interna-salone)



(foto 2: vista interna-soggiorno/pranzo)



(foto 3: vista interna-camera)




(foto 4: vista interna-camera)




(foto 3: vista interna-bagno)




(foto 4: vista interna-stanza guardaroba)



Piano Seminterrato (sub 2)



Piano Terra (sub 2)



Piano Terra (sub 3)



Di seguito sono riportate, le caratteristiche intrinseche degli immobili e opportune tabelle contenenti i valori delle aree al metro quadrato riferite ai singoli ambienti, il coefficiente utilizzato per determinare la superficie commerciale delle due unità immobiliari, le superfici commerciali medesime nonché le caratteristiche espositive dei singoli ambienti.

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Superficie commerciale</i>	<i>Esposizione</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Appartamento (Sub 2)</i>					
<i>P. T. (h = 3,00 m)</i>					
soggiorno/pranzo	31,92	1,00	31,92	nord	normali
camera	20,54	1,00	20,54	"	"
bagno	4,50	1,00	4,50	"	"
balcone	21,28	0,25	5,32	"	"
<b><i>Totale</i></b>	<b>78,24</b>		<b>62,28</b>		
<i>Appartamento (Sub 3)</i>					
<i>P. T. (h = 3,00 m)</i>					
salone	37,95	1,00	37,95	ovest	"
soggiorno/pranzo	24,00	1,00	24,00	sud	"
cucina	6,34	1,00	6,34	est	"
camera	18,92	1,00	18,92	ovest	"
camera	15,00	1,00	15,00	est	"
bagno	6,78	1,00	6,78	est	"
wc	2,80	1,00	2,80		"
guardaroba	6,52	1,00	6,52		"
ingresso e corridoio	4,45	1,00	4,45		"
<b><i>Totale</i></b>	<b>122,76</b>		<b>122,76</b>		
<b><i>cortile comune</i></b>	<b>150,00</b>	0,20	<b>30,00</b>		"

**Superficie Calpestabile (netta): mq 201,00 - Superficie Commerciale complessiva: mq 185,40**

**Cortile comune mq 150,00**

## CARATTERISTICHE EDILIZIE ED IMPIANTI

### Caratteristiche Strutturali

Solai: solaio misto in latero cemento, integro;

Strutture verticali: in muratura di tufo;

### Componenti Edilizie

Infissi esterni: in ferro, in buono stato (*sub 2*); in legno douglas (*sub 3*);

Infissi interni: in legno;

Pareti esterne: intonacature con finitura ad intonaco e tinteggiatura di colori tenui in buono stato;

Pavim. interna: in ceramica (*sub 2*); in gres porcellanato e parquet (*sub 3*);

Rivestimenti interni: rivestimenti in piastrelle maiolicate per il bagno in camera (*sub 3*) e in piastrelle negli altri bagni;

### Caratteristiche Impianti

Antenna TV: sottotraccia, non verificato;

Elettrico: sottotraccia, con tensione di rete a 220 V; impianto a norma ai sensi della Legge 46/90;

Gas: con rete di distribuzione in tubi in acciaio; la caldaia per produzione di acqua calda e riscaldamento; fan coil (*sub 2*), termosifoni (*sub 3*);

Idrico: sottotraccia funzionante; rete di distribuzione costituita da tubi in ferro;

Impianto citofonico.

Si precisa, infine, che entrambe le unità immobiliari sono sprovviste dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE) asseverato** e che i costi per l'acquisizione degli stessi sono preventivamente pari a € 500,00; tali costi verranno decurtati dal prezzo di stima a base d'asta.

### QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati

ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;

- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

1. deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
2. deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ai fini della esatta identificazione catastale dell'immobile oggetto di espropriazione, il sottoscritto, in data 09.04.2018 presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Catasto di Caserta, ha estratto la visura storica aggiornata all'attualità per immobile, nonché la scheda catastale corrispondente (*ALL.6-Documentazione catastale*) per ciascun bene.

Per completezza di risposta al quesito si allegano anche l'elaborato planimetrico del fabbricato urbano e l'elenco dei subalterni assegnati e lo stralcio di mappa per visualizzare l'inserimento in mappa del fabbricato.

Per quanto concerne la storia catastale dei beni si precisa che i fabbricati sono stati costruiti sulla particella di terreno identificata al **C.T. di San Cipriano d'Aversa al foglio 5, p.lla 237, di mq 440** giusta tipo mappale presentato all'U.T.E. di Caserta in data 16.09.1999 prot. n. 22897.1/1999 e in atti in pari data.

A tal proposito i passaggi catastali intervenuti dalla originaria particella del C.T. alla particella attuale del C.F. individuati nella visura storica per immobile a catasto terreni della p.lla 237 del foglio 5 sono:

## **C.T.**

- **foglio 5, p.lla 237, seminativo arborato 1, di are 04.40** (derivante dall'impianto **meccanografico** del 26/03/1985);
- partita 1742, foglio 5, p.lla 237, seminativo arborato 1, di are 04.40 (VARIAZIONE D'UFFICIO del 31/08/1999 in atti dal 31/08/1999 D. P. N.2331/99 - n. 40706.1/1999); nella variazione è stato soppresso l'immobile identificato al foglio 2 particella 237;

N.B.  Rettifica di errore di foglio commesso nella registrazione della nota di voltura n.123/49 ex partita 1229 sostituisce il foglio 2.

### **area di enti urbani e promiscui:**

- partita 1742, foglio 5, p.lla 5138, di are 04.40 (VARIAZIONE GEOMETRICA del 16/09/1999 in atti dal 16/09/1999 - n. 22897.1/1999); nella variazione è stato soppresso l'immobile identificato al foglio 5 particella 237;
- partita 1, foglio 5, p.lla 5138, ente urbano, di are 04.40 (TIPO MAPPALÉ del 16/09/1999 in atti dal 16/09/1999 - n. 22897.1/1999).

## **C.F.**

- **foglio 5, p.lla 5138, sub 2**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, P.T. (COSTITUZIONE del 01/10/1999 in atti dal 01/10/1999 - n. Z02996.1/1999);
- **foglio 5, p.lla 5138, sub 2**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, P.T. (VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 02/10/2000 protocollo n. 173122 in atti dal 02/10/2000 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO n. 5472.1/2000);
- **foglio 5, p.lla 5138, sub 2**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 2,5 vani, superficie catastale totale 74 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 72, P.T. (Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie);
- **foglio 5, p.lla 5138, sub 3**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 6 vani, P.T. (COSTITUZIONE del 01/10/1999 in atti dal 01/10/1999 - n. Z02996.1/1999);

- **foglio 5, p.lla 5138, sub 3**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 6 vani, P.T. (VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 02/10/2000 protocollo n. 173122 in atti dal 02/10/2000 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO n. 5472.1/2000);
- **foglio 5, p.lla 5138, sub 3**, ctg. A/2, cl. 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 170 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 170 (Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie).

Per i beni staggiti vi è l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto (relativamente all'area di sedime del bene), con le risultanze catastali.

Dalla sovrapposizione tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nelle planimetrie catastali corrispondenti emerge che vi è una sostanziale rispondenza in quanto le opere realizzate abusivamente (un locale cucinino e un deposito al piano seminterrato per il bene sub 2, un locale lavanderia e una tettoia per l'immobile sub 3) non possono essere sanate come si dirà in risposta al quesito n. 6) e pertanto non occorre provvedere all'aggiornamento catastale perchè dovranno essere demolite.

**QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.**

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

**LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO):** – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ , piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ ; è composto da \_\_\_\_\_ , confina con \_\_\_\_\_ a sud, con \_\_\_\_\_ a nord, con \_\_\_\_\_ ad ovest, con \_\_\_\_\_ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di \_\_\_\_\_ al foglio \_\_\_\_\_ , p.lla \_\_\_\_\_ (ex p.lla \_\_\_\_\_ o già scheda \_\_\_\_\_) , sub \_\_\_\_\_**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a \_\_\_\_\_); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a \_\_\_\_\_); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme \_\_\_\_\_) rispetto alla istanza di condono n. \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_ , oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. \_\_\_\_\_ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona \_\_\_\_\_ (per il terreno);

PREZZO BASE euro \_\_\_\_\_ ;  
LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

**LOTTO UNICO:** piena ed intera proprietà di fabbricato per civili abitazioni costituito da n. 2 appartamenti con annesso cortile comune di circa 150 mq ubicati in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Giovanni Pascoli n. 49; il primo appartamento al piano rialzato (piano terra catastale) è composto da una camera, cucina e bagno per una consistenza di 2,5 vani e una superficie complessiva di circa 75 mq, confina con beni stessa ditta sub 1, beni XXX, beni XXX e la predetta via G. Pascoli; è riportato nel **C.F. del Comune di San Cipriano d'Aversa al foglio 5, p.lla 5138, sub 2**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è **Concessione Edilizia in sanatoria n. 14 del 15.10.1999** cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine al cucinino realizzato sul balcone e al deposito al piano seminterrato; il secondo appartamento sempre al piano rialzato (piano terra catastale) è composto da ingresso, salone, soggiorno, cucinino, due camere di cui una con bano e stanza guardaroba, e bagno per una consistenza di 6 vani e una superficie catastale complessiva di mq 170, confina con beni XXX, beni XXX, beni stessa ditta sub 1 e la predetta via G. Pascoli; è riportato nel **C.F. del Comune di San Cipriano d'Aversa al foglio 5, p.lla 5138, sub 3**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; **Concessione Edilizia in sanatoria n. 13 del 15.10.1999** cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine ad un vano porta aperto sul prospetto a sud, una tettoia posta a sud e la lavanderia realizzata su area scoperta posta a est. Per le opere in difformità a parere dell'esperto stimatore non può ottenersi sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001; non risulta ordine di demolizione delle opere in difformità.

**VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: € 117.000,00;**

**OFFERTA MINIMA: € 87.750,00.**

**QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.**

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

**Ipotesi particolari:**

**1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *mortis causa*.**

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *mortis causa*** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Sulla scorta delle indagini svolte presso l'Agenzia delle Entrate – già Conservatoria dei RR.II. per quanto riguarda le visure ipotecarie e Ufficio Catasto per le visure catastali – vengono riportati storicamente, in senso cronologico, gli estremi degli atti di rogito a tracciare la cronistoria ultraventennale dei titoli di proprietà del bene pignorato (*ALL.7: Ispezioni Ipotecarie Ordinarie*).

**NN. 24519/13702 del 17.05.2005** – Trascrizione relativa ad atto di donazione (*ALL.7.1*) redatto dal notaio Maria Rosaria Foggia in data 03.05.2005, con il quale XXX, nato a \_\_\_\_\_ il XXX dona, quale beni personali, alla figlia XXX, nata a \_\_\_\_\_ il XXX, accettante, i beni siti in San Cipriano d'Aversa alla via G. Pascoli, distinti nel **C.F. al foglio 5, p.lla 5138, sub 2 e 3.**

Nel titolo si legge all'Art. 4: *“La presente donazione, da imputarsi sulla legittima e per il di più sulla disponibile a titolo di anticipata successione e con dispensa dalla collazione”*.

**NN. 8541/7732 del 12.03.1965** – Trascrizione relativa ad atto di compravendita redatto dal notaio Conte Gioacchino in data 03.03.1965 (ALL.7.2), con il quale XXX, nata a \_\_\_\_\_ il XXX, dona al figlio XXX, come sopra generalizzato, accettante, in conto di legittima ed ogni eccedenza da prelevarsi dalla disponibile, con dispensa dalla collazione, una zonetta di terreno sita in agro di San Cipriano d'Aversa in contrada “Starza”, oggi via Francesco Iannone, distinta nel **C.T. alla partita 1742, foglio 5, p.lla 237, di are 04.40.**

Nell'atto si riporta: *“La donazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova, e comprende ogni accessorio, dipendenza, pertinenza e con quant'altro incorporato ed unito ad essa per accessione.”*

**L'immobile staggito è stato successivamente realizzato sulla predetta area.**

**QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.**

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. \_\_\_\_\_ ; concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ ; DIA n. \_\_\_\_\_ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985** o dall'**art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
  - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
  - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
  - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c..

Dalle indagini svolte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) è stato possibile verificare la regolarità edilizio-urbanistica riguardante il fabbricato staggito (*vedi Certificato dell'Area Tecnica-ALL.8*).

Il fabbricato presumibilmente è stato realizzato prima del 1967 in assenza della prescritta Licenza e/o concessione Edilizia, e successivamente in data 01.03.1995, protocollo n. 2539 e protocollo n. 2540 sono state presentate rispettivamente una domanda di concessione edilizia in

sanatoria, ai sensi della legge 724/94, al Comune di San Cipriano d'Aversa (pratica rubricata d'ufficio al n. 742) a nome di XXX e un'altra (pratica rubricata d'ufficio al n. 743) a nome di XXX *(avente causa dal predetto padre deceduto il .*


Il dirigente dell'U.T. del Comune viste le predette istanze di condono rilasciava la Concessione Edilizia in sanatoria n. 14 del 15.10.1999 al sig. XXX e la Concessione Edilizia in sanatoria n. 14 del 15.10.1999 alla sig.ra XXX.

Premesso che non sono stati rinvenuti agli atti dell'U.T.C. i progetti allegati alle pratiche di condono ma solo la documentazione fotografica dello stato di fatto e precisamente due fotografie relative all'immobile *sub 2* e due relative all'immobile *sub 3*.

Ciò premesso si rappresenta che da una verifica dello stato dei luoghi rispetto al rilievo fotografico del **corpo di fabbrica sub 2** sono emerse alcune difformità ovvero quanto costruito parrebbe non conforme alla relativa documentazione fotografica agli atti dell'U.T.C. in ordine alla realizzazione di un piano seminterrato adibito a deposito e un locale cucinino sul balcone posto a nord in ampliamento all'unità abitativa in senso orizzontale.

Per il **corpo di fabbrica sub 3** le opere in difformità riguardano l'apertura di un vano porta sul prospetto interno corte e la costruzione di una tettoia sul medesimo prospetto interno corte, nonché la realizzazione di un locale lavanderia posto in adiacenza alla cucina sullo spazio aperto posto a est del fabbricato in ampliamento all'unità abitativa in senso orizzontale.

Si veda, per una maggiore comprensione, le **planimetrie dello stato reale dei luoghi, con opportuna indicazione grafica in rosso delle riscontrate difformità** riportate di seguito in formato ridotto mentre in formato ordinario sono restituite all'ALL.9.



Orbene si precisa che per le predette opere difformi non vi è la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (criterio della doppia conformità)** in quanto l'intervento non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso perché il fabbricato ricade in "**Zona omogenea BR – Ristrutturazione**" ovvero zona satura come prescritto all'art. 20 delle NtA (Norme tecniche di Attuazione) del vigente P.R.G. (Piano Regolatore Generale) allegate al predetto certificato nonché al R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) vigente ma verosimilmente risulterebbe conforme al momento della presentazione della domanda in quanto il fabbricato ricade nel P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) adottato in "**Zona Omogenea B- Completamento del tessuto edilizio consolidato**" e assoggettata alle prescrizioni urbanistiche indicate all'art. 11 delle NtA del piano.

Non vi è ordine di demolizione delle opere abusive.

Il costo per demolire le opere abusive al fine di ripristinare lo stato *ex ante* è preventivamente a corpo pari a € 5.000,00 comprensivo di spese tecniche per la pratica edilizia.

Si precisa, infine, che il fabbricato non è dotato di regolare **Certificato di Abitabilità**.

**QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.**

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Durante le operazioni di sopralluogo si appurava che l'immobile (*sub 2*) era occupato dalla sig.ra XXX, nata a \_\_\_\_\_ il XXX (madre della debitrice esecutata) in comodato d'uso a titolo gratuito mentre l'immobile (*sub 3*) era occupato dalla stessa debitrice esecutata.

**QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.**

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di

sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

**In particolare, l'esperto indicherà:**

**SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.**

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

**SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.**

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Preliminarmente lo scrivente, sulla scorta delle visure ipotecarie e catastali ulteriori ed aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore precedente – effettuate presso l'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di Caserta (*vedi Ispezione Ipotecaria Ordinaria*) – verificava l'esistenza di due trascrizioni di pignoramento antecedente a quello originante la presente procedura espropriativa che **avevano prodotto la pendenza di altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati entrambe archiviate e/o estinte come viene chiarito di seguito.

Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici tant'è che il bene non è stato riconosciuto di **interesse artistico, storico, archeologico o etnografico** ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 1089/1939 e successive modifiche.

In particolare per la SEZIONE B, **gli oneri e vincoli che saranno cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura sono:**

*1. Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli:*

**nn. 26826/20791 del 14.09.2015 – Verbale di pignoramento immobiliare** del 03.08.2015 del Tribunale di SANTA MARIA C.V. a favore della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ contro XXX, nata a \_\_\_\_\_ l XXX, gravante sugli immobili sopra descritti (*pignoramento originante la procedura esecutiva in epigrafe*).

**nn. 4204/2015 del 22.01.2014 – Verbale di pignoramento immobiliare** del 14.10.2013 del Tribunale di NAPOLI NORD a favore della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, contro XXX, come sopra identificata, gravante sugli immobili sopra descritti.

Dalle ricerche effettuate presso l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari - III Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord la procedura di espropriazione immobiliare originante dal predetto pignoramento risulta archiviata.

**nn. 28825/15935 del 07.06.2005 – Verbale di pignoramento immobiliare** del 08.04.2005 del Tribunale di SANTA MARIA C.V. a favore della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ contro XXX, nato a \_\_\_\_\_ il XXX e ivi deceduto il XXX, gravante sugli immobili sopra descritti.

Dalle ricerche effettuate presso l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari - I Sezione Civile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere la procedura di espropriazione immobiliare originante dal predetto pignoramento risulta estinta in data 09.02.2010 (vedi Report ALL.10).

**nn. 24519/13702 del 17.05.2005 – Trascrizione di Atto di donazione** del 03.05.2005 per notar Maria Rosaria Foggia a favore di XXX, come sopra identificata, e contro XXX, come sopra identificato, gravante sugli immobili sopra descritti;

Documenti successivi correlati: Annotazione n. 3330 del 05.06.2013 (**INEFFICACIA TOTALE**).

**nn. 119349/3330 del 20.05.2013** – Annotazione del 05.06.2013 della Sez. distaccata del Tribunale contro XXX, come sopra identificata, e a favore di XXX, come sopra identificato, gravante sugli immobili sopra descritti;

**ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE - INEFFICACIA TOTALE;**

Formalita di riferimento: Trascrizione n. 13702 del 2005.

**nn. 13649/8252 del 11.03.2009** – Domanda Giudiziale–Revoca atti soggetti a trascrizione del 26.02.2009 del Tribunale di Santa Maria C.V. – Sez. distaccata di Aversa contro XXX, come sopra identificato, e contro XXX, come sopra identificata, a favore di \_\_\_\_\_, gravante sugli immobili sopra descritti.

*2. Difformità urbanistico-edilizie*

**I relativi costi** per il ripristino dello stato *ex ante* pari a € **5.000,00** verranno decurtati dal prezzo di stima a base d’asta.

Non vi sono beni immobili appartenenti al compendio pignorato – oggetto della detta procedura – per i quali sia avvenuta la notifica del pignoramento ma non la sua trascrizione né quelli per i quali, a seguito di eventuale rinuncia agli atti *ex art. 629 c.p.c.* o per altro motivo, siano state dichiarate espressamente ad opera del G.E. – sempre nell’ambito del presente procedimento espropriativo – la estinzione o la improcedibilità parziale dell’esecuzione.

Lo scrivente, inoltre, verificava che non vi è trascrizione – contro terzi – in particolar modo contro il dante causa sulle unità immobiliari pignorate di cui ci si occupa (*vedi Ispezione Ipotecaria Ordinaria*).

Non vi è, infine, alcuna costituzione di un fondo patrimoniale *ex art. 167 c.c.*, o la emissione da parte della P.A. di decreti di espropriazione per pubblica utilità, o la stipula di contratti preliminari di compravendita, o di locazioni ultranovennali, oppure di atti di disposizione del bene, che siano stati trascritti e contro terzi e contro il dante causa del debitore, con riguardo a ciascuno degli immobili espropriati, prima o dopo il pignoramento di cui si tratta in questa sede.

**QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.**

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune certifica che i beni pignorati non ricadano su suolo demaniale e non appartengono al **patrimonio indisponibile** ex art. 826 c.c. di un ente pubblico (ALL.8) .

**QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.**

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'esperto procedeva alla verifica dell'**esistenza/inesistenza di pesi od oneri di altro tipo** e a tal fine svolgeva le indagini presso l'Ufficio Catasto di Caserta per risalire alla particella originaria all'impianto del cespite pignorato e, successivamente, eseguiva le dovute ricerche al Settore Bilancio e Credito Agrario Servizio Amministrativo della Regione Campania (**Ufficio Usi Civici**).

**Il foglio 5 del Comune di San Cipriano d'Aversa, sic et simpliciter** la particella originaria, non rientra tra i fondi del R° Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 20.06.1938, relativo al Comune di San Cipriano d'Aversa, pertanto, l'area di sedime su cui insiste

l'immobile espropriato evidentemente **non risulta gravato da uso civico** (*ALL.11: R° Decreto Regione Campania – Ufficio USI CIVICI*) .

Le particelle non risultano, altresì, gravate da livello e/o censo

**QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.**

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente:**

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Non vi è la costituzione di un condominio ed infatti le spese condominiali relative alle parti comuni (corte) sono ripartite in modo forfettario.

**QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.**

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

**IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."**

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

### Appetibilità

Le caratteristiche particolari e generali illustrate nei paragrafi precedenti motivano un giudizio mediamente positivo sull'appetibilità degli immobili in esame.

Volendo analizzare in modo più puntuale questo apprezzamento, indubbiamente rilevante ai fini valutativi, si ritiene opportuno richiamare ed evidenziare di seguito i fattori più significativi.

In particolare sembrano acquisire notevole incidenza:

*a) Caratteristiche della zona*

L'immobile è localizzato nella zona centrale del comune di San Cipriano d'Aversa, contraddistinta prevalentemente dalla presenza di complessi edilizi di vecchio impianto. I caratteri dell'area sono tipici di aree contermini al centro storico caratterizzate da un'edificazione intensiva soprattutto in termini di occupazione dei lotti, che hanno esaurito qualsiasi potenzialità edificatoria e sono da considerarsi sature.

La zona dista poche centinaia di metri dalla Casa Comunale, da varie attività commerciali, Banche, Scuole primarie e secondarie.

La zona è ottimamente collegata con i comuni del casertano attraverso la S.P. 335 e con il litorale domitio; il territorio comunale confina con quello di Giugliano in Campania (NA).

*b) Caratteristiche intrinseche dell'immobile*

I caratteri architettonici, tipologici e distributivi delle unità immobiliari rispondono in maniera efficiente all'utilizzazione prevista, anche in considerazione dell'area esterna comune che è utilizzata per la sosta e/o parcheggio delle autovetture.

*c) Caratteristiche del mercato attuale*

La situazione attuale del mercato immobiliare relativo a beni simili è alquanto statica.

L'immobile in questione, per le sue caratteristiche, possiede un'appetibilità specifica, certamente non limitata ad un ristretto numero di operatori di mercato della zona.

Ciò in considerazione soprattutto della ubicazione del bene e del fatto che trattasi di un fabbricato costituito da sole due unità abitative.

*d) Stato di manutenzione*

Le strutture portanti in muratura di tufo e i solai in latero cemento, sono in buone condizioni.

Le condizioni in generale degli appartamenti sono buone.

### Redditività

Gli immobili sono inclusi nella categoria catastale A/2 (Abitazioni di tipo civile).

Ne consegue che le norme vigenti prevedono per il bene in oggetto un regime di libera contrattazione.

## **VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE**

### 1. Aspetti economici e procedimenti estimativi - Generalità

Per quanto chiarito precedentemente, si tratta di determinare il valore venale in comune commercio (termine giuridico equivalente al “più probabile valore di mercato”), cioè quel valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d’incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici di un dato mercato.

Come la dottrina estimale insegna, un bene può essere valutato con riferimento a diversi aspetti economici, la cui scelta è strettamente connessa allo scopo o ragione pratica della stima.

In considerazione dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trova l’immobile, dettagliati precedentemente, è stata considerata in prima analisi la possibilità di riguardare il bene sotto l’aspetto economico del “valore di trasformazione”, che prevede l’identificazione del più probabile valore venale come differenza fra il valore venale del bene trasformato ed i costi diretti ed indiretti necessari per la trasformazione.

Date le grandezze delle variabili in gioco (valore del bene trasformato e costo della trasformazione), tale procedimento non appare però correttamente applicabile in quanto si renderebbe necessaria l’assunzione di un complesso di ipotesi (valori unitari e relativi costi di trasformazione, durata della trasformazione e condizioni valutarie nel periodo ecc.) non perfettamente quantificabili, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del bene.

Quindi, nella consapevolezza che un modesto spostamento di una delle variabili potrebbe produrre errori anche rilevanti, è evidente come nel caso in esame l'uso di tale metodo si ridurrebbe ad un semplice artificio contabile.

Nel caso specifico quindi l'aspetto economico è chiaramente individuato nel "più probabile valore di mercato" dell'unità immobiliare in esame, da valutare alla data attuale.

Analizzando quanto la dottrina estimativa indica in merito alla determinazione del valore di mercato, si precisa come sussistano due distinti procedimenti aventi come comune fondamento logico la comparazione (unicità del metodo estimale): *il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.*

Relativamente al procedimento *diretto* questo può essere applicato con diverse metodologie, riconducibili comunque essenzialmente ai tre seguenti criteri:

- per confronto dei valori complessivi e/o unitari di beni analoghi o assimilabili;
- per valori tipici;
- per punti di merito.

Come è noto quest'ultimo si concretizza in una radiografia economica di un bene di prezzo noto (scelto quale unità di riferimento) attraverso l'individuazione e ponderazione di tutte le caratteristiche che lo determinano e la successiva comparazione (qualitativa e quantitativa) con il bene da stimare.

Per quanto riguarda il procedimento *indiretto*, noto anche con il nome di *capitalizzazione dei redditi*, esso si articola nella accumulazione iniziale al saggio indicato dal mercato dei redditi ordinari netti futuri, quali si prevede possano essere continuamente dispiegati dal bene oggetto di stima.

Naturalmente dovranno essere tenuti in debita considerazione lo stato di manutenzione e quello d'uso, entrambi mediocri, che determinano una redditività conseguentemente medio/bassa.

In sintesi, quindi, al valore di mercato si può pervenire in base a procedimenti:

a) *di stima sintetica*

- per confronto valori globali e/o unitari;

- per valori tipici;

- per punti di merito;

b) *di stima analitica per capitalizzazione dei redditi.*

## 2. La metodologia valutativa adottata

Se la ragione pratica della stima, come indicato nella premessa del presente giudizio, identifica chiaramente nel “più probabile prezzo di mercato” l’angolo visuale economico in base al quale riguardare il bene da stimare, certamente assai più complessa ed articolata si presenta l’individuazione della metodologia estimativa più idonea con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche del bene in esame.

Inoltre non possono essere ignorati neppure i riflessi sul mercato locativo e sulle problematiche estimative conseguenti alla introduzione della disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 392/1978 e successive).

I procedimenti di stima sintetica o analitica per l’individuazione del valore di libero mercato, se correttamente applicati, devono portare a risultanze congruenti.

### *Procedimento diretto o sintetico*

Questo procedimento si basa sulla comparazione e perciò richiede l’acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare poi il bene oggetto di stima.

I prezzi di riferimento devono essere in congruo numero, devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quello oggetto di valutazione, ed infine devono essere verificati in tempi prossimi alla data di riferimento della stima.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni presi a raffronto.

Passando al caso specifico, non sembrano esistere elementi concettuali preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico.

E' da rilevare però come in generale la determinazione pratica di una sufficiente scala dei prezzi comporti obiettive difficoltà, in particolare sotto l'aspetto della rappresentatività dei campioni di riferimento.

Tali difficoltà però non acquistano un particolare spessore nel caso in esame in relazione ad entrambe le circostanze rappresentate nel paragrafo precedente, segnatamente per quanto attiene la specificità dell'immobile.

Sotto questo profilo è già stato rilevato come il bene in esame costituisca nell'insieme delle parti elementari un sistema immobiliare certamente ordinario per il quale i riferimenti di mercato non sono limitati.

Tenendo in giusta considerazione le osservazioni di cui sopra, al fine della determinazione del valore di mercato del bene, si è ritenuto privilegiare il procedimento sintetico-comparativo definito in precedenza "per valori tipici (unitari)".

Come è noto questo criterio, una volta verificati i presupposti di applicabilità, si risolve praticamente nella:

a) articolazione del bene oggetto di valutazione in porzione definita "unità tipica"- in modo da poter proficuamente eseguire distinte analisi di mercato e reperire significative serie di riferimenti estimali;

b) specifica ponderazione economica dell'"unità tipica" mediante il confronto con prezzi medi ordinari con riferimento ai parametri più significativi dell'unità stessa;

c) determinazione del valore del bene.

### *Procedimento indiretto o analitico*

Come già richiamato questo procedimento si risolve di fatto nella previsione dei redditi ordinari medi futuri, dispiegabili dal bene esaminato, da scontare all'attualità attraverso un opportuno saggio di fruttuosità, nella ipotesi pregiudiziale di equivalenza tra l'accumulazione iniziale della serie dei redditi futuri ed il valore di mercato del bene.

E' altresì noto dalla letteratura estimativa come il procedimento analitico sia applicabile esclusivamente per i beni i cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato.

In questo regime la determinazione dei due elementi fondamentali della stima (il reddito ed il saggio di fruttuosità) non presenta particolari difficoltà perchè il mercato stesso esprime e fornisce ogni necessario ed obiettivo riferimento.

In realtà il mercato indica i redditi lordi presenti e non quelli futuri; da questa precisazione è opportuno prendere spunto per sviluppare alcune brevi considerazioni che, pur non fornendo indicazioni assolute, risultano comunque utili alla previsione dei redditi futuri.

Il mercato, attraverso le indicazioni della redditività lorda presente, finisce con il prospettare la misura della redditività lorda futura nell'ambito del principio della permanenza delle condizioni.

In effetti non è ipotizzabile il permanere di una certa redditività, comunque collegata al rapporto tra domanda ed offerta dello specifico mercato.

Non può quindi teoricamente ritenersi l'indicazione attuale confermabile per un tempo indefinito.

Considerando però che l'operatore economico apprezza la situazione presente, prescindendo in pratica dalla variabilità che nel futuro può assumere la redditività di un immobile urbano, può senz'altro concludersi che le dirette rilevazioni offerte dal mercato sulla redditività lorda ordinaria di un immobile urbano siano elementi indicativi utili per la determinazione del reddito annuo netto, futuro, ordinario, medio e continuativo.

Si è già accennato al mercato cui è interessato il bene in oggetto ed è stato rilevato come lo stesso sia da considerarsi essenzialmente un mercato libero, in considerazione anche della pezzatura e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che sono quelle più richieste dal mercato e che influenzano in modo sensibile il suo utilizzo.

Tenuto conto quindi dell'oggettiva appetibilità dell'immobile, che influenza il tasso di capitalizzazione in maniera apprezzabile, si ritiene che il procedimento in argomento possa essere adottato esclusivamente a verifica del precedente.

Infatti, per quanto concerne in modo specifico la redditività, dal mercato sono desumibili utili indicazioni sulla produttività del bene esaminato solo per alcune delle singole porzioni produttive, mentre per altre, a causa delle specifiche destinazioni d'uso, tali indicazioni sono solo apprezzabili.

Passando sul piano operativo, sarà necessario quantificare il reddito lordo ordinario dispiegabile dall'immobile in esame e quindi individuare:

- a) le quote detrattive da applicare al reddito lordo complessivo per individuare il reddito netto ordinario;
- b) il saggio medio di rendimento immobiliare.

Il valore di mercato a verifica ricercato verrà quindi determinato attraverso la capitalizzazione del reddito netto al tasso prescelto.

### 3. Considerazioni metodologiche conclusive

In conclusione il giudizio di stima in relazione alla ragione pratica della stima ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si articolerà nella ricerca del più probabile valore di mercato del bene attraverso le seguenti fasi:

- a) procedimento sintetico definito per "*valori tipici*";
- b) procedimento analitico a verifica noto come "*capitalizzazione dei redditi*";

c) sintesi valutativa finale.

#### 4. Fase applicativa - Elaborazioni estimali

*Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla stima sintetica per “valori tipici”*

Come è stato dettagliatamente illustrato nei paragrafi precedenti, il procedimento estimativo denominato per “valori tipici” si articola su due serie di dati: quelli tecnici e quelli economici unitari. I primi, esprimibili in funzione di diversi parametri, sono stati già evidenziati precedentemente nel quadro di consistenza dell’unità immobiliare.

I valori di mercato afferenti alla c.d. “unità tipica” sono stati accertati con diligenti indagini comparative presso pubblici uffici oltre che presso qualificati operatori di mercato.

*Elementi di confronto*

In considerazione della qualità del bene in esame, sia per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, la ubicazione e lo stato di manutenzione, molto richiesta dal mercato stesso, non sono difficilmente reperibili beni simili oggetto di recenti contrattazioni. Avuta conoscenza, a tal proposito, di queste compravendite, attraverso visione dei pubblici registri, sono stati rilevati valori che in generale sono in linea con quelli dell’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.

Si sono acquisiti, attraverso queste indagini, i seguenti riferimenti estimali (*ALL. 12*):

- a) innanzitutto si è fatto riferimento all’atto di donazione per atto del notaio Maria Rosaria Foggia dell’anno 2005 con il quale la debitrice esecutata riceveva in donazione i beni per un importo complessivo pari a € **51.000,00** accettato e ritenuto congruo dall’UTE di Caserta;
- b) i valori riferiti all’anno 2017 - 2° Semestre secondo la banca data delle quotazioni immobiliari dell’OMI, nella zona centrale di San Cipriano d’Aversa per abitazioni civili in uno stato conservativo normale oscillano tra 700,00/1.050,00 €/mq;

- c) le quotazioni del Borsino Immobiliare nella zona centrale di San Cipriano d'Aversa per abitazioni civili in buono stato oscillano tra 528,00/755,00 €/mq;
- d) sono state esperite, inoltre, indagini di mercato presso operatori del settore intese a reperire i prezzi al metro quadrato commerciale (parametro utilizzato nelle compravendite). Non vi sono agenzie immobiliari che operano nel Comune in questione, pertanto sono state interpellate agenzie che trattano immobili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* come per esempio:
  - 1.
  - 2.
- e) annunci immobiliari San Cipriano d'Aversa pubblicati sul sito *casa.it*.

Il più probabile valore di mercato, inteso come prezzo unitario riferito al metro quadrato (mq), oscilla tra 500,00 €/mq e 800,00 €/mq per le unità immobiliari a destinazione abitativa ricadenti nella stessa zona in buone condizioni.

I valori unitari adottati nei citati precedenti non sono ovviamente applicabili in modo diretto alla porzione immobiliare da stimare. Si è pertanto dovuto procedere ad una attenta elaborazione dei dati di mercato esposti, tenendo conto in primo luogo dei riferimenti temporali e quindi della destinazione, della ubicazione e del grado di finitura, nonché delle particolari dotazioni accessorie di ognuno di essi. Detta analisi ha così fornito gli elementi estimali da utilizzare nella ricerca del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto in base alla stima sintetica per "valori tipici". In questa fase del procedimento le unità tipiche sono riguardate dal lato dei loro caratteri ordinari, sia con riferimento agli elementi costruttivi, sia alle opere asservite ed alle dotazioni impiantistiche.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, sono stati predisposti i conteggi per la valutazione dell'immobile con riferimento alle superfici dedotte dai grafici elaborati.

La superficie commerciale dell'immobile è stata determinata esattamente attraverso la seguente formula:

$$\underline{Sc = Su + 50\% Snr + 25\% Sb}$$

dove:

- la *Superficie commerciale* dell'immobile viene individuata nella Superficie utile più il 50% della superficie non residenziale destinata a servizi e accessori (*Snr*) e più il 25% della superficie scoperta (balcone, logge);
- per *Superficie utile abitabile (Su)* si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Orbene considerando che la superficie commerciale dell'immobile *sub 2* è pari:

$$\mathbf{Sc = Su + 50\% Snr + 25\% Sb = mq\ 77,28}$$

e che il valore unitario assunto in virtù delle normali condizioni del bene e con rifiniture non di pregio è pari a **€/mq 500,00**, si ha che il valore di stima (**V**) è:

$$\mathbf{V(sub\ 2) = mq\ 77,28 \times \text{€/mq}\ 500,00 = \text{€}\ 38.640,00.}$$

Per il *sub 3* la superficie commerciale dell'immobile è pari:

$$\mathbf{Sc = Su + 50\% Snr + 25\% Sb = mq\ 137,76}$$

ed il valore unitario assunto in virtù delle buone condizioni del bene e con rifiniture medio/alte è pari a **€/mq 700,00**, si ha:

$$\mathbf{V(sub\ 3) = mq\ 137,76 \times \text{€/mq}\ 700,00 = \text{€}\ 96.432,00}$$

Concludendo valore di stima del lotto è dunque pari a:

$$\mathbf{V_L = V_{sub\ 2} + V_{sub\ 3} = \text{€}\ (38.640,00 + 96.432,00) = \text{€}\ 135.072,00}$$

### *Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi*

Per quanto esposto in precedenza, in relazione a questo specifico procedimento estimale, si procederà, a verifica del precedente valore venale, alla individuazione del più probabile valore di mercato, attraverso le seguenti fasi:

- a) determinazione del reddito medio lordo ordinario dispiegabile dall'unità immobiliare (R.L.O.);
- b) determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto ordinario (R.N.O.);
- c) determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio (rm);
- d) determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e del rm..

#### *a) determinazione del reddito lordo medio ordinario (R.L.O.)*

Come già detto al paragrafo precedente il procedimento estimativo si articola su dati tecnici ed economici.

I primi sono evidenziati nella tabella di consistenza dell'immobile.

I valori afferenti alle c.d. "unità tipiche" sono stati accertati con diligenti indagini conoscitive con la cortese disponibilità di funzionari delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto di Caserta e si intendono "medi" riferiti alle superfici utili degli ambienti.

#### *Elementi di confronto*

- Per le abitazioni civili i valori di locazione della banca data delle quotazioni immobiliari dell'OMI riferiti all'anno 2017 - 2° Semestre, nella zona centrale di San Cipriano d'Aversa, in uno stato conservativo normale, sono compresi tra 2,2 – 3,3 €/mq (di superficie lorda) per mese.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, è stato determinato il canone di locazione, con riferimento alle superfici precedentemente riportate:

Superficie complessiva (*sub 2*) mq 78,00 x €/mq 2,2 per mese = €/mese 171,60 in c.t. € 170,00;

Superficie complessiva (*sub 3*) mq 140,00 x €/mq 2,2 per mese = €/mese 308,00 in c.t. € 310,00;

- il canone annuo è pari a (€ 480,00 x 12) = € 5.760,00

Totale R.L.O. = € 5.760,00

Tale importo rappresenta il canone annuo lordo retribibile a data attuale dalla locazione dell'unità immobiliare, considerato corrisposto in data intermedia all'anno di riferimento, per cui non si ritiene di dover procedere ad alcun ragguglio.

Per quanto sopra la redditività lorda annua risulta pari al 4% circa del valore capitale determinato al precedente punto.

*b) Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie sul R.L.O. e del reddito netto ordinario (R.N.O.)*

Le spese annue "ordinariamente incidenti" sul reddito lordo retribibile dal capitale immobiliare possono essere suddivise in due distinti gruppi:

1) quote detrattive varie (ad esclusione delle imposte)

- manutenzione, ammortamento, assicurazione;

- alee improduttive;

- amministrazione;

2) quote detrattive per imposte dirette.

Per quanto riguarda le quote detrattive varie, non essendo disponibili indagini aggiornate relative al mercato locale da cui desumere dati attendibili, si è ritenuto opportuno evincere le stesse da una attenta analisi comparativa tra le entità medie percentuali indicate in pubblicazioni specializzate e le incidenze medie riferite a dati concreti in possesso delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto.

Sulla base delle indicazioni esposte e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche e produttive dell'immobile, si è ritenuto equo assumere le quote detratte di seguito riportate:

Quote detratte varie:

manutenzione immobile 1,5%

ammortamento immobile 0,5%

assicurazioni 0,5%

alee improduttive 2,5%

amministrazione 1,0%

*totale detrazioni 6,0%*

Per quanto concerne la determinazione delle quote detratte per imposte dirette, è noto come le stesse costituiscano in generale un onere di notevole incidenza sul reddito lordo dei fabbricati.

Infatti, in base all'attuale regime fiscale, i fabbricati sono soggetti all'Imposta Municipale Unica (IMU) che è pari generalmente al 5-6% del reddito lordo.

Per quanto concerne l'IRPEF, occorre specificare che nel caso in esame, essendo il locatore una persona fisica si adotta cautelativamente una percentuale pari al 20%.

In sintesi, tenendo conto delle quote detratte sopra determinate, si ottengono le seguenti incidenze complessive rispetto al reddito lordo:

- quote detratte varie 6,0%

- quote detratte per imposte 25,0%

*totale detrazioni 31,0%*

In termini assoluti per il compendio in esame si ottiene una entità complessiva delle spese detratte (D) pari a:

$$D = R.L.O. \times 31,0\% = € 5.760,00 \times 31,0\% = € 1.785,60$$

In base alle risultanze emerse l'importo del reddito netto ordinario è di immediata determinazione quale differenza tra il reddito lordo ordinario e le spese detrattive complessive:

- Reddito lordo ordinario € 5.760,00
- Detrazioni complessive € 1.785,60
- Reddito netto ordinario € 3.974,40

*c) Determinazione del saggio di capitalizzazione (rm)*

Considerato che il saggio di capitalizzazione non si presenta come un dato elementare di facile individuazione, si è resa necessaria una particolare analisi che, nonostante le approssimazioni quantitative degli elementi di riferimento, potesse portare ad una sufficiente attendibilità del saggio assunto.

E' da rilevare come il parametro ricercato, benché ancorato a specifiche osservazioni di "reale mercato", sia stato individuato soprattutto attraverso atti di sintesi logica che trovano il loro fondamento nella natura e nelle caratteristiche del bene e cioè in tutte quelle circostanze ordinariamente incidenti sul saggio medesimo.

Passando sul piano concreto, si precisa che i dati storici dei saggi di rendimento rilevati dal mercato indicano chiaramente un campo ordinario di variabilità compreso tra il 2,0 % ed il 6,0 % sul canone lordo; nel caso specifico per quanto fin qui relazionato, il saggio di reddito netto può essere compreso tra il 2,0 % ed il 4,0 %.

Confermano quanto sopra anche le entità delle fruttuosità riscontrate per immobili assunti a riferimento nel presente giudizio di stima.

Come indica la dottrina estimale, è possibile risalire dai valori medi esposti dal mercato a quelli specifici del "bene" in esame attraverso la determinazione e la equa ponderazione di tutte quelle circostanze "ascendenti" e "discendenti" che influenzano positivamente e negativamente il saggio.

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che l'ubicazione e le caratteristiche della zona determinano per il bene in esame condizioni di favorevole apprezzamento per il mercato locale e di concorrenzialità sul mercato locativo.

Condizione sfavorevole è che trattasi di un fabbricato costituito da n. 2 appartamenti senza i relativi box auto.

Un ulteriore elemento condizionante la determinazione estimale del saggio di rendimento immobiliare va ricercato nella attuale situazione economico-monetaria.

Il mercato immobiliare da alcuni anni sta attraversando un periodo di incertezza e staticità, influenzando negativamente sul saggio di redditività immobiliare.

Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate e dando il giusto peso ad ogni elemento influente sul saggio, si può ritenere equo individuare il saggio medio di capitalizzazione nel valore del 3,0 %.

#### *d) Valore dell'immobile in base alla capitalizzazione dei redditi*

Sulla base delle risultanze sopra ottenute ed in particolare del R.N.O. e del saggio di rendimento, è determinabile il valore capitale per mezzo della nota relazione formale della capitalizzazione:

$$V = \text{R.N.O.} / r = (\text{R.L.O.} - \text{D}) / r$$

$$V = \text{€ } 3.974,40 / 3,0\% = \text{€ } 3.974,40 / 0,03 = 132.480,00$$

#### 5. Sintesi valutativa

In sintesi le valutazioni precedentemente sviluppate hanno portato alle seguenti conclusioni:

- valore di mercato per confronto € 135.072,00

- valore di mercato per capitalizzazione dei redditi (a verifica) € 132.480,00.

La differenza tra i valori ottenuti è assai modesta in considerazione dell'entità dei valori ed è ampiamente contenuta nei limiti di tolleranza di un giudizio estimativo.

Si sottolinea anzi come la pratica convergenza delle due risultanze costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca circa la validità della scelta dei criteri e dei procedimenti adottati.

## 6. Osservazioni conclusive

A chiusura del presente giudizio estimativo, vengono brevemente riassunti gli aspetti peculiari della metodologia adottata nel presente studio.

Come è stato ampiamente illustrato nel corso della stima, si è pervenuti alla determinazione del valore di mercato dell'immobile attraverso l'adozione di una metodologia articolata essenzialmente su due distinti procedimenti dei quali il secondo esclusivamente a verifica:

- valore di mercato in base al procedimento sintetico per "valori tipici";
- valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi.

Il più probabile valore venale è stato così determinato in c.t. € **135.000,00**.

Detto valore prescinde da qualsiasi peso o servitù non espressamente menzionato ed è riferito al solo lotto, escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi e quant'altro non considerato pertinenziale degli immobili.

### **Adeguamenti e correzioni della stima**

#### ***Spese tecniche di regolarizzazione urbanistico e/o catastale:***

Costo di demolizione per le difformità urbanistica	€	5.000,00
<u>Acquisizione APE</u>	€	<u>500,00</u>
Valore in caso di regolarizzazione urbanistica	€	129.500,00

### **Prezzo base d'asta**

Il prezzo a base d'asta decurtato del 10% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato e precisamente per la eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione, per le eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata e per la mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata è di € **116.550,00**.

**Prezzo base d'asta in c.t. € 117.000,00 – Offerta minima € 87.750,00**

**QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.**

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Si precisa che trattasi di espropriazione della **piena ed intera proprietà**.

**QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.**

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente, infine, acquisiva i seguenti certificati (*ALL.13*):

- **certificato di residenza storico**: rilasciato dal competente ufficio comunale dove risulta che la residenza anagrafica della debitrice esecutata all'epoca della notifica del pignoramento e ancora oggi è in San Cipriano d'Aversa alla via G. Pascoli,49.

**Per completezza espositiva si acclude anche il certificato di residenza storico della sig.ra XXX occupante l'immobile sub 2.**

Con quanto sopra l'esperto ritiene di aver svolto il mandato conferitogli e, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, rassegna la perizia restando a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.

**l'Esperto**  
dott. ing. Luigi de Lucia

## ALLEGATI

- 1) Rilievo fotografico
- 2) Verbale di sopralluogo
- 3) Modulo verifica documentale
- 4) Sovrapposizione foto satellitare-stralcio di mappa catastale

55

- 5) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 6) Documentazione catastale
- 7) Ispezione Ipotecaria Ordinaria; Copia titoli di provenienza
- 8) Certificato dell'Area Tecnica
- 9) Sovrapposizione planimetria stato reale dei luoghi-rilievi fotografici di progetto
- 10) Report Cancelleria Tribunale di SMCV
- 11) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 12) Riferimenti estimali-dati OMI-Quotazioni Borsino Immobiliare
- 13) Certificati di residenza storico
- 14) Dati di Fatturazione
- 15) CD
- 16) Specifiche spese e onorario